

Codice DB1416

D.D. 20 marzo 2012, n. 658

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento al Comune di Mazze' (TO) per la realizzazione di tagli di utilizzazione in terreni di proprieta' comunale fg 32, part. 93, 94, 95, 97, 102, 187, 188 e fg 39 part. 19 e 70.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 10.02.2009, n. 4 ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il richiedente comune di Mazzé all'esecuzione degli interventi selvicolturali come descritti nel progetto allegato all'istanza, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. come Comune di Mazzé, foglio 32, particelle 93, 94, 95, 97, 102, 187, 188 e il foglio 39 particelle 19 e 70 località "pilone della sega", per una superficie totale di 7,408 ha

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle norme previste dal Regolamento forestale per la realizzazione degli interventi nelle forme di governo a ceduo, ed in particolare.

- l'abbattimento, l'allestimento, la concentrazione e l'esbosco dovranno avvenire attenendosi in modo rigoroso a quanto previsto agli artt. 32 e 33 del Regolamento Forestale;
- nella realizzazione delle vie di esbosco temporanee eventualmente necessarie e nel relativo utilizzo ci si dovrà attenere scrupolosamente a quanto previsto agli artt. 48 e 52 del Regolamento Forestale;
- la chiusura del cantiere forestale dovrà avvenire attenendosi in modo rigoroso a quanto previsto all'art. 34 del Regolamento Forestale.
- particolare cura dovrà essere posta nel movimentare mezzi e materiali di cantiere nelle aree individuate come siti archeologici per evitare ogni qualsivoglia danno o modifica dello stato dei luoghi;

Al termine degli interventi dovrà essere trasmesso certificato attestante la regolare esecuzione dell'intervento in conformità del progetto approvato e delle presenti prescrizioni.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria.

La presente autorizzazione è relativa unicamente agli interventi selvicolturali di cui trattasi e pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Licini